



ASSOFERMET

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCianti IN FERRO E ACCIAIO,
METALLI NON FERROSI, ROTTAMI FERROSI, FERRAMENTA E AFFINI

Statuto Associativo

Approvato in Roma dalla Giunta di Confcommercio-Imprese
per l'Italia in data 2 dicembre 2020

Approvato dall'Assemblea Straordinaria ASSOFERMET in
data 20 maggio 2021

STATUTO

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Principi

1. **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo.
2. In questa concezione e contesto, **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa, come aspetto della libertà della persona, dei gruppi e compagini sociali;
 - b) il pluralismo, quale esito e conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, le imprese e la società civile;
 - c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Associazione e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
 - d) lo sviluppo sociale ed economico, volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
 - e) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese, tra gli associati e nei confronti del Paese e degli operatori rappresentati come carattere primario della sua natura associativa;
 - f) l'eguaglianza tra gli associati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle Istituzioni;
 - g) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

- h) l'Impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali.
3. **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Regole di Comportamento

1. **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** si impegna conseguentemente ad impostare la sua azione, quale modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti, nonché della libera concorrenza e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
 - b) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
 - c) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Associazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi e nelle collaborazioni in ambito internazionale;
 - d) condotta morale e professionale integra degli associati e, in particolare, di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni ed esterni dell'Associazione;

- e) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Associazione qualora il superiore interesse lo esiga;
- f) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Associazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo;
- g) impegno a proporre ed a collaborare in studi e ricerche aventi finalità associative e dai risultati aggregati ed anonimi.

Rapporti con la Confederazione di appartenenza ***(Confcommercio-Imprese per l'Italia)***

1. Come previsto dall'articolo 1, comma 7, **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** si impegna a:
 - a) accettare le Deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui all'articolo 40 del relativo Statuto Confederale;
 - b) accettare la Clausola Compromissoria e le Decisioni del Collegio Arbitrale, previste dagli articoli 40 e 41 del citato Statuto Confederale;
 - c) accettare le norme in materia di Sostegno, Nomina di un Delegato, Commissariamento, Recesso ed Esclusione, previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto Confederale;
 - d) al versamento della Contribuzione al Sistema Confederale, mediante il pagamento della quota associativa in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - e) riconoscere e accettare le norme previste all'articolo 18, comma 2, lett. i) dello Statuto Confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo federale.

2. In caso di rinnovo dei propri Organi Associativi, da comunicarsi preventivamente a “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** si impegna alla certificazione dell'ultimo Bilancio Consuntivo precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato in occasione dell'ultima Assemblea utile, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., che sia in posizione di terzietà nei confronti dell'Associazione, nei casi in cui uno o più dei candidati alla Presidenza della stessa lo richieda espressamente con il supporto di almeno un terzo della Aziende Associate in regola con il pagamento del Contributo Annuale.
3. **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** su proposta del Presidente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. m) dello Statuto Associativo, si impegna a nominare il Direttore dell'Associazione attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri all'uopo indicati dalla Confederazione, nonché a revocare il Direttore stesso qualora ritenuto opportuno.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 10 dello Statuto Associativo, in occasione della prima riunione convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. La previsione di cui sopra potrà trovare applicazione anche dal mandato successivo a quello in cui verrà approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria di ASSOFERMET l'adeguamento allo Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ai sensi dell'articolo 6 Statuto ASSOFERMET in vigore alla data di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 1

DENOMINAZIONE ARTICOLAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione è denominata **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia**. E' l'Associazione Nazionale di Categoria delle imprese del commercio, distribuzione, prelaborazione e trasformazione di prodotti siderurgici e di metalli non ferrosi, degli impianti e attività di raccolta, recupero, riciclo e commercio di rottami metallici ferrosi e/o non ferrosi, di commercio e distribuzione di ferramenta e articoli del “*fai da te*” (DIY), nonché delle attività di servizio complementari alle predette attività, incluse le attività di lavorazione per conto terzi di prodotti siderurgici e metalli.

2. L'Associazione è articolata in quattro Settori:
 - a) **ASSOFERMET Acciai:** in rappresentanza delle imprese del commercio, distribuzione, prelaborazione e trasformazione di prodotti siderurgici (semiprodotti; piani, lunghi e tubi), tra cui i centri di servizio acciai;
 - b) **ASSOFERMET Metalli Non Ferrosi:** in rappresentanza delle imprese del commercio, distribuzione, prelaborazione e trasformazione di metalli non ferrosi (centri di servizio inclusi) grezzi e semilavorati e degli impianti e attività di raccolta, recupero, riciclo e commercio di rottami di metalli non ferrosi (alluminio e sue leghe; rame e sue leghe e altri metalli non ferrosi);
 - c) **ASSOFERMET Rottami Ferrosi:** in rappresentanza degli impianti e attività di raccolta, recupero, riciclo e commercio di rottami ferrosi (di acciaio e di ghisa) e dei commercianti di materie prime per il comparto metalsiderurgico, tra cui ghise e ferro-leghe;
 - d) **ASSOFERMET Ferramenta:** in rappresentanza delle imprese del commercio e distribuzione all'ingrosso di ferramenta e articoli del "fai da te" (DIY), esercizi al dettaglio inclusi, in qualunque forma al dettaglio l'attività venga esercitata o si articoli, tra cui anche le piattaforme on-line.
3. L'Associazione è libera, volontaria e senza fini di lucro.
4. **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** è Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. Persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
5. Complessivamente o attraverso i suoi rappresentanti dei Settori merceologici di riferimento, può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale, con finalità in armonia con i propri scopi sociali, designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta, opportuna o ammessa.

6. L'Associazione ha sede in Milano e la sua durata è illimitata. L'apertura eventuale di altre sedi, è deliberata dal Comitato di Presidenza.
7. **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
8. **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio Imprese per l'Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle categorie suddette che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 13 dello Statuto confederale.

ART. 2 **FINALITA'**

1. L'Associazione ha lo scopo di rappresentare unitariamente il complesso delle categorie degli imprenditori associati, o di una o più categorie dei settori di riferimento, precisandone gli scopi comuni e tutelandone gli interessi.
2. L'Associazione, nel suo complesso o attraverso la sua articolazione settoriale di riferimento di cui all'articolo 1, si prefigge quanto segue:
 - a) rappresentare collettivamente e singolarmente i propri associati ai fini del riconoscimento e della valorizzazione della loro specifica attività professionale nei confronti dei pubblici poteri, delle organizzazioni industriali e di altre associazioni, organizzazioni od enti nazionali, internazionali ed esteri;
 - b) istituire servizi di studio, di sviluppo e di consulenza negli interessi degli associati;

- c) favorire l'attuazione di iniziative utili allo sviluppo degli scambi interni ed internazionali;
 - d) promuovere la preparazione tecnico-professionale degli associati;
 - e) adoperarsi nell'ambito delle finalità testé indicate per l'assistenza e la tutela degli associati, predisponendo eventualmente, a tal fine, idonei servizi;
 - f) espletare ogni altro compito che, dalle leggi o dai deliberati degli organi statutari, sia ad essa direttamente affidato.
3. L'Associazione può esercitare anche attività commerciali per fini associativi e statutari, in misura non prevalente rispetto alla propria principale connotazione associativa.

ART. 3 **ADESIONE**

REQUISITI, MODALITA' E CONDIZIONI

1. Possono aderire all'Associazione i soggetti, persone fisiche o società ed enti in genere, che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo nei settori merceologici indicati all'articolo 1, che non si trovino in contrasto con i principi richiamati nei documenti menzionati negli articoli 20 e 21 del presente Statuto.
2. Possono, altresì, associarsi i raggruppamenti di aziende ed eccezionalmente per periodi e/o scopi determinati, anche aziende non operanti nei Settori merceologici di cui all'articolo 1, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal competente Comitato Tecnico di Settore e con parere favorevole del Comitato di Presidenza.
3. Possono associarsi anche imprenditori stranieri che operano abitualmente anche sul territorio nazionale pur avendo sede all'estero, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal competente Comitato Tecnico di Settore e con parere favorevole del Comitato di Presidenza.

4. Gli imprenditori associati sono iscritti in uno o più Settori, in funzione degli specifici settori merceologici nei quali operano e che dovranno essere dichiarati all'atto della domanda d'iscrizione all'Associazione.
5. L'adesione vincola l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare. Anche successivamente alla cessazione del rapporto associativo, l'associato è altresì tenuto a tutti gli impegni sorti nel periodo di appartenenza.
6. Dalla data di adesione decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.
7. Ciascun soggetto aderente, che entra a far parte di **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia**, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Dalla data di adesione e fino al regolare pagamento del contributo associativo l'associato ha diritto di fruire dei servizi gratuiti ed a pagamento offerti da **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** ed all'utilizzo non lucrativo del logo associativo.
8. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** o a qualsiasi Organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia**, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
9. Gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative pregresse, in posizione debitoria verso **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia**, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
10. Agli associati è fatto divieto di esercitare e/o appartenere ad altri organismi, associazioni o federazioni aventi finalità, linee, condotte o posizioni incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione.

11. Gli imprenditori indicati nel comma 1, che intendono associarsi, dovranno presentare domanda alla segreteria dell'Associazione. L'iscrizione avverrà su delibera del Comitato Tecnico settorialmente competente in relazione all'attività esercitata, o degli eventuali loro delegati, come previsto dall'articolo 1 del Regolamento Associativo. Il Comitato di Presidenza potrà annullare l'iscrizione già deliberata dai Comitati Tecnici motivandone le ragioni, o ratificarne la decisione.
12. Le attività di servizio complementari alle predette attività di Settore, incluse le attività di lavorazione per conto di terzi di prodotti siderurgici e metalli, sono iscritte nell'ambito del Settore o dei Settori di maggiore affinità, con il quale hanno connessioni, collegamenti o rapporti commerciali abituali.
13. Il Presidente del Settore di competenza può disporre l'iscrizione provvisoria, in attesa della delibera degli Organismi competenti che è inappellabile.
14. I Comitati Tecnici di Settore, con l'approvazione del Comitato di Presidenza, possono deliberare iniziative destinate all'allargamento e/o al mantenimento della compagine associativa e/o al raggiungimento di obiettivi settoriali, definendo specifici parametri o condizioni promozionali di ingresso in Associazione, oppure specifici contributi aggiuntivi, da applicarsi in periodi determinati o in casi particolari.

La posizione di iscritto a **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è, altresì, non rivalutabile.

ART. 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea Generale;
 - l'Assemblea di Settore;
 - il Comitato di Presidenza;
 - i Comitati Tecnici di Settore;
 - il Presidente e il Vice Presidente di Associazione;
 - il Presidente ed il Vice Presidente di Settore;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 5

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

COMPETENZE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Generale Ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'Associazione, nomina il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, scegliendoli fra gli associati e nomina gli eventuali Presidenti d'onore;
 - b) nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) nomina il Collegio dei Probiviri;
 - d) approva la Relazione Annuale sull'attività dell'Associazione predisposta all'occorrenza, anche in mera forma verbale. L'approvazione della Relazione Annuale implica comunque la ratifica e l'approvazione dei provvedimenti e delle iniziative adottate durante il periodo preso in esame dalla Relazione;
 - e) esamina e prende atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed approva il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, nonché approva il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso;
 - f) approva la Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente;
 - g) determina la misura dei contributi associativi in ragione delle dimensioni aziendali. Ogni azienda, in fase di iscrizione o anche se già associata ha facoltà di corrispondere un contributo maggiore rispetto a quello inizialmente attribuitogli;
 - h) delibera sugli altri argomenti rimessi al suo esame.

2. L'assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio per il compimento dei seguenti atti:
 - a) approvare la Relazione Annuale sull'attività dell'Associazione; l'approvazione della Relazione Annuale implica comunque la ratifica e l'approvazione dei provvedimenti e delle iniziative adottate;
 - b) esaminare e prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei conti ed approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, nonché approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
 - c) approvare la Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente;
 - e) deliberare sugli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.
3. Il Bilancio dell'esercizio precedente, Nota Integrativa inclusa, accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori e, in aggiunta, dalla dichiarazione sottoscritta del Direttore attestante la conformità del Bilancio stesso alle scritture contabili, sono trasmessi entro il 30 giugno a "Confcommercio Imprese per l'Italia".
4. Il recesso da "Confcommercio Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea Ordinaria con una maggioranza del 30% dei suoi componenti, che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite invio attraverso sistemi elettronici di posta certificata. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
5. In assenza del Presidente, alla convocazione provvede il Vice presidente dell'Associazione; in caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea è convocata dal Presidente di Settore più anziano di età.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda

convocazione; quest'ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo quella di prima convocazione. L'Assemblea Ordinaria potrà svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del voto.

7. L'avviso deve essere trasmesso a ciascun associato, con ogni mezzo, anche di comunicazione mediante sistemi informatici (ad esempio: PEC – Posta Elettronica Certificata), idoneo a farlo pervenire almeno venti giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione e sarà seguito da copia del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso.
8. Le persone indicate nel comma quinto, sono tenute a convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta dal Comitato di Presidenza, dal Collegio dei Revisori dei conti, o da almeno il 20% degli associati, e sia indicato l'ordine del giorno sul quale l'Assemblea deve deliberare.
9. Nei casi previsti dal comma precedente l'avviso di convocazione deve essere trasmesso entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.
10. Nei casi di urgenza o per cause di forza maggiore, il termine per la convocazione dell'assemblea è ridotto da 20 giorni a 10 giorni.
11. L'Assemblea Generale Ordinaria potrà essere convocata e tenersi congiuntamente a quelle degli altri Settori in cui si articola l'Associazione.

ART. 6

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE E COMPETENZE

1. L'assemblea Generale Straordinaria è convocata secondo le modalità previste dall'articolo 5 e delibera esclusivamente sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

ART. 7

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ATTRIBUZIONE DEI VOTI, SVOLGIMENTO E VALIDITA'

1. Il numero dei voti al quale ciascun associato ha diritto è determinato in funzione della fascia contributiva alla quale appartiene secondo la tabella inserita nel Regolamento dell'Associazione, all'articolo 2.
2. Salvo quanto previsto dal comma successivo, ogni associato può intervenire alle Assemblee con un solo esponente.
3. Ogni associato può farsi rappresentare nelle Assemblee dall'esponente di altro associato mediante delega scritta.
4. L'esponente di un associato non può rappresentare più di altri cinque associati.
5. Il diritto di voto può essere esercitato, anche se per delega, soltanto dall'associato che abbia versato le quote associative relative all'anno solare precedente quello delle Assemblee.
6. La verifica dei poteri dei singoli partecipanti alle Assemblee viene compiuta dai Presidenti di Settore, o loro delegati, assistiti dalla segreteria dell'Associazione. L'assemblea Ordinaria o Straordinaria, a seconda dei casi, su proposta del Presidente dell'Associazione, nomina di volta in volta, con la maggioranza numerica degli associati presenti, in proprio o per delega, il suo presidente, tre scrutatori ed un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori degli associati.
7. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza numerica degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza numerica degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino il venti per cento degli iscritti.

9. Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sia per l'Assemblea Ordinaria come per quella Straordinaria, è richiesta la maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. Qualora il risultato delle votazioni sia di parità, la votazione stessa viene ripetuta. Eccetto il caso di nomina delle cariche associative da parte dell'Assemblea Ordinaria, nel caso tale parità venga confermata, è approvata la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del presidente dell'Assemblea.
11. L'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, solo con la presenza numerica di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza assoluta degli iscritti e delibera validamente con la maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio o per delega.
12. Per le votazioni si segue il procedimento stabilito dal presidente dell'Assemblea, salvo che un terzo degli associati presenti, in proprio o per delega, non proponga un procedimento diverso. In Assemblea Ordinaria, per le elezioni alle cariche sociali si procede con votazione segreta. In caso di parità, la votazione si ripete ed in caso di rinnovata parità, si procede per sorteggio.
13. Il Regolamento dell'Associazione potrà stabilire che, in relazione ad argomenti diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, l'Assemblea Ordinaria si costituisca e deliberi con modalità e maggioranze diverse da quelle previste dal presente articolo e che gli associati possano esercitare validamente il diritto di voto anche per corrispondenza.

ART. 8

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

RAPPRESENTANZA GENERALE

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed ha potere di firma che può delegare.

2. Il Vice Presidente dell'Associazione esercita le funzioni delegategli dal Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

IL PRESIDENTE

3. Il Presidente:
 - a) predispone e sottopone annualmente, all'occasione anche in mera forma verbale, al Comitato di Presidenza la Relazione Annuale sull'attività dell'Associazione, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso e il Bilancio Preventivo dell'anno successivo. L'approvazione, da parte del Comitato di Presidenza, della Relazione sull'attività annuale dell'Associazione, del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, implica l'automatica ratifica ed approvazione dell'attività effettuata e dell'operato del Presidente durante il predetto periodo;
 - b) ha la gestione ordinaria dell'Associazione nel suo complesso, ivi compresi l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati;
 - c) attua le deliberazioni degli Organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - d) convoca e presiede le riunioni di Comitato di Presidenza;
 - e) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - f) può compiere tutti gli atti non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'organizzazione;
 - g) vigila sull'attività associativa, sull'ordinamento dei servizi, sugli atti amministrativi, sull'operato dei Presidenti di Settore e sugli Organi statutari, operandone il coordinamento;
 - h) può sostituirsi al Comitato di Presidenza, nei casi di urgenza, riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida;
 - i) assume e licenzia il personale e ne determina qualifiche e stipendi;

- j) rappresenta collettivamente l'Associazione e gli imprenditori associati nel loro complesso avanti qualsiasi ente, organo od ufficio, pubblico o privato, nazionale od internazionale;
 - k) innanzi gli Organi citati nel punto precedente, il Presidente dell'Associazione potrà affiancare i Presidenti di Settore nella rappresentanza dei loro rispettivi Settori nonché, in situazioni specifiche e di concerto con i Presidenti medesimi, esercitarne la totale rappresentanza;
 - l) delega in tutto o in parte i poteri a lui conferiti al Vice presidente, ai Presidenti e Vice Presidenti di Settore, al Direttore dell'Associazione o ad altri funzionari dell'Associazione stessa.
4. I membri del Comitato di Presidenza sono solidalmente responsabili con il Presidente ed il Vice presidente per gli atti e/o le omissioni da essi compiuti nell'ambito dei poteri loro conferiti, nonché per gli atti e/o omissioni che abbiano formato oggetto di ratifica.
 5. Il Presidente ed il Vice presidente dell'Associazione possono intervenire a tutte le riunioni indette dai Settori attraverso i quali si articola l'Associazione.
 6. Le cariche di Presidente e Vice presidente non sono cumulabili con quelle di Presidente e Vice presidente di Settore, salvo il caso di interinato previsto dall'articolo 18.

ART. 9

COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza realizza le finalità dell'Associazione e determina le direttive dell'azione associativa nel suo complesso esercitando tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria che non siano riservati dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione stessa.
2. In particolare, e senza che l'elencazione che segue implichi limitazione alcuna, è di competenza del Comitato di Presidenza:

- a) predisporre ed approvare il Regolamento dell'Associazione per disciplinare il funzionamento degli Organi, degli uffici, dei servizi dell'Associazione e dei Settori compresi, nonché l'ordinamento delle Sezioni Merceologiche e degli Organismi Regionali o Interregionali, integrando il presente Statuto nel rispetto dei principi in esso contenuti;
- b) conferire specifici incarichi ai Comitati Tecnici;
- c) approvare la Relazione Annuale sull'attività dell'Associazione istruita, all'occasione, anche in mera forma verbale, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa Nota Integrativa, il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso ed il Bilancio Preventivo dell'anno successivo, tenendo conto della capacità contributiva dei singoli Settori in cui essa si articola, delle iniziative e delle spese attribuibili ad ogni Settore:
 - il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e la Nota Integrativa, nonché il Bilancio Preventivo per l'anno successivo sono predisposti secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente;
 - entro il 30 novembre di ogni anno, una volta approvato dal Comitato di Presidenza, il Bilancio Preventivo dell'anno successivo è inoltrato a *“Confcommercio Imprese per l'Italia”*;
- d) approvare la situazione patrimoniale dell'Associazione alla fine dell'esercizio precedente;
- e) provvedere all'amministrazione dell'Associazione;
- f) deliberare sulle spese e sugli introiti straordinari nel corso dell'esercizio;
- g) deliberare a maggioranza su quanto concerne la migliore tutela del patrimonio sociale;
- h) autorizzare l'intervento alle liti, le transazioni e gli arbitrati;
- i) deliberare l'espulsione degli associati ritenuti indegni;
- j) approvare, su proposta dei comitati tecnici, eventuali norme di comportamento per gli iscritti ai singoli Settori;

- k) trattare e risolvere i problemi comuni a più Settori;
- l) sentiti i Settori corrispondenti, deliberare l'adesione dell'Associazione agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 1, quinto comma del presente Statuto, nonché l'eventuale recesso;
- m) su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;
- n) proporre all'Assemblea la revisione delle fasce contributive delle aziende iscritte;
- o) determinare, altresì, tutte le modalità di entrata in vigore delle iniziative e le eventuali quote su richiesta dei Settori ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3;
- p) esprimere pareri e formula proposte in ordine alle attività di interesse dei Settori rappresentati;
- q) conferire incarichi professionali, occasionali o continuativi a persone di specifica competenza;
- r) deliberare in merito all'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Associazione;
- s) provvedere all'attuazione delle deliberazioni assembleari;
- t) perseguire gli scopi statutari non demandati dal presente Statuto all'Assemblea dell'Associazione, ai relativi Settori o ad altri Organi associativi;
- u) aprire nuove sedi, anche congiuntamente ad altre Associazioni/Federazioni di categoria nazionali;
- v) approvare, modificare o integrare il Codice Etico interno;
- w) stabilire per determinate aziende, in fase di prima iscrizione o già associate e esclusivamente per motivi di rilevanza strategica, una quota

annuale di diversa entità, limitata nel tempo, in deroga ai criteri generali previsti per l'attribuzione dei contributi associativi.

3. Il Comitato di Presidenza è composto:

- dal Presidente e dal Vice presidente dell'Associazione;
- dai Presidenti e dai Vice presidenti di Settore nazionali;

4. Il Presidente convoca il Comitato di Presidenza tutte le volte in cui lo ritenga opportuno e, in ogni caso prima dell'Assemblea Generale Ordinaria di ogni anno sui seguenti temi:

- l'esame e l'approvazione della Relazione annuale sull'attività dell'Associazione, predisposta con l'occasione anche in forma meramente verbale;
- l'esame e l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa Nota Integrativa, del Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso e del Bilancio Preventivo dell'anno successivo ai fini dell'inoltro a "Confcommercio Imprese per l'Italia", rispettivamente, entro il 30 giugno per l'esercizio precedente (Nota Integrativa compresa) e quello in corso d'anno, entro il 30 novembre per l'esercizio successivo;
- l'esame e l'approvazione della situazione patrimoniale dell'Associazione alla fine dell'esercizio precedente.

5. La convocazione è effettuata mediante avviso da trasmettere con ogni mezzo idoneo (ad esempio: PEC - Posta Elettronica Certificata) a far pervenire la convocazione stessa agli interessati, a tutti i componenti del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti sui quali il Comitato di Presidenza è chiamato a deliberare.

6. In caso di urgenza o cause di forza maggiore, il termine di cui al comma precedente può essere ridotto a 5 giorni.

7. I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Comitato di Presidenza senza diritto al voto.

8. Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, è tenuto a convocare il Comitato di Presidenza quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o da almeno un Presidente di Settore, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, con l'indicazione dell'ordine del giorno sul quale il Comitato deve deliberare.
9. Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vice Presidente: è validamente costituito con la presenza di almeno metà dei suoi componenti (Revisori esclusi) e delibera con il voto favorevole della maggioranza numerica dei presenti.
10. In caso di parità, è approvata la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente.
11. Non sono ammessi l'intervento ed il voto per delega.

ART. 10

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la funzione di controllare, almeno due volte l'anno, l'andamento della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, riferendone al Comitato di Presidenza ed all'Assemblea generale Ordinaria con la Relazione al Bilancio Consuntivo dell'anno precedente.
2. Predisporre e consegna al Comitato di Presidenza la situazione patrimoniale dell'Associazione risultante alla fine dell'esercizio precedente.
3. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra gli associati e nominati dall'Assemblea Generale, di cui almeno uno dei membri effettivi dovrà essere comunque iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. al fine di poter essere eletto come Presidente di Collegio.
4. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente ovvero, come inizialmente previsto al punto 4 tra le disposizioni che regolano i Rapporti con la Confederazione di appartenenza.

5. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
6. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

ART. 11
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di risolvere, in tutti casi previsti dalla legge:
 - a) le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti di attuazione, nei Principi Ispiratori del presente Statuto, nonché dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico interno dell'Associazione, approvato dal Comitato di Presidenza;
 - b) le controversie derivanti dall'interpretazione delle deliberazioni degli Organi collegiali;
 - c) ogni controversia che potesse insorgere fra gli associati e l'Associazione, nonché fra gli associati stessi, in relazione ai loro rapporti con l'Associazione;
 - d) ogni eventuale divergenza di orientamento tra i Settori in cui si articola l'Associazione, oppure tra questi e l'Associazione, non già risolte nell'ambito del Comitato di Presidenza.
2. Il Collegio giudica senza formalità alcuna.
3. Le sue decisioni sono vincolanti e assumono il valore legale di lodo arbitrale irrituale.
4. Il Collegio è costituito da cinque membri, di cui almeno tre scelti fra i non associati. Tutti i membri sono nominati dall'Assemblea Generale.

5. Nel caso un componente venisse a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione chiamando l'eventuale primo dei non eletti.
6. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
7. In occasione della sua prima riunione, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Collegio nomina il proprio Presidente.
8. Il Collegio è convocato dal Presidente ogni qual volta sia investito della soluzione di una delle controversie indicate nel primo comma.
9. Il Collegio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide, solo se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
10. In caso di parità è approvata la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente.
11. Non sono ammessi l'intervento ed il voto per delega.

ART. 12
ORDINAMENTO
DEI SETTORI NAZIONALI
E POTERI DEL PRESIDENTE DI SETTORE

1. All'interno di ogni Settore nel quale l'Associazione si articola, sono rappresentati gli imprenditori ad esso aderenti che operano nel medesimo settore merceologico e sono iscritti allo stesso.
2. Ogni Settore, per quanto di sua competenza, delibera autonomamente, a mezzo dei suoi Organi statutari, in merito alle questioni tecnico e/o economiche e/o di indirizzo comunque interessanti il proprio Settore merceologico.

3. Le delibere sulle suddette questioni dovranno, comunque, rispettare le finalità dell'Associazione nel suo complesso e le direttive generali stabilite dall'Assemblea generale Ordinaria dell'Associazione e/o dal Comitato di Presidenza.
4. A ciascun Settore sono attribuite le facoltà previste dal penultimo comma dell'articolo 3 del presente Statuto.
5. Le attività di Settore che comportano impegni di particolare rilevanza, anche economica, devono essere approvate dal Comitato di Presidenza.
6. Sono Organi dei Settori nazionali:
 - a) l'Assemblea di Settore;
 - b) il Comitato Tecnico di Settore;
 - c) il Presidente e il Vice Presidente di Settore.
7. Fatta salva la rappresentanza legale dell'Associazione in capo al Presidente della stessa, potere di firma incluso ai sensi dell'articolo 8, la rappresentanza di Settore è affidata ai Presidenti dei rispettivi Settori per le questioni e le iniziative di natura tecnica e/o economica e/o di indirizzo.
8. Il Presidente di Settore rappresenta collettivamente le categorie degli imprenditori ad esso associati avanti qualsiasi Istituzione, ente, organo od ufficio, pubblico o privato, nazionale od internazionale.
9. Il Presidente di Settore non può impegnare l'Associazione nelle questioni e/o nelle iniziative coinvolgenti l'Associazione nel suo complesso o interessanti altri Settori.
10. Il Presidente di Settore provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Tecnico. In sua assenza od impedimento provvede il Vice Presidente di Settore.
11. Il Presidente di Settore può attuare e gestire le iniziative e le attività di ordinaria amministrazione riguardanti il proprio Settore di riferimento per il raggiungimento degli scopi associativi ad esso relativi, nel rispetto delle decisioni del Comitato Tecnico, inclusa la firma di protocolli d'intesa e/o

accordi attinenti al Settore stesso a livello istituzionale o con altre associazioni o federazioni di categoria, con le quali si condividono strategie e politiche settoriali di natura economica e tecnica. Qualora successivamente alla firma, ciò comporti spese o costi che esulano dall'ordinaria amministrazione, il Presidente di Settore dovrà chiedere l'autorizzazione prevista al Comitato di Presidenza, come già previsto nel prosieguo del presente articolo.

12. Per le iniziative e le attività settoriali di ordinaria amministrazione, ogni Settore potrà richiedere al Comitato di Presidenza di poter avere annualmente a disposizione un ammontare economico che potrà essere concesso nella misura e con le modalità deliberate dal Comitato di Presidenza stesso, tenendo conto del peso contributivo dei Settori in cui si articola l'Associazione, delle spese per esse sostenute, delle risultanze del bilancio associativo nel suo complesso, delle necessità generali dell'Associazione, delle eventuali quote di cui al penultimo comma dell'articolo 3, oltre che delle esigenze degli altri Settori.
13. Il Presidente di Settore dovrà in ogni caso richiedere al Comitato di Presidenza l'autorizzazione alla realizzazione, spese incluse, relativamente ad iniziative e attività settoriali nei casi di esaurimento anticipato dell'ammontare economico di cui al comma precedente con la richiesta di importi superiori e, qualora dovessero aver luogo, di esborsi, impegni o aggravii non rientranti nell'ordinaria amministrazione del proprio Settore e dell'Associazione.
14. L'autorizzazione potrà essere concessa dal Comitato di Presidenza previo parere favorevole del proprio Comitato Tecnico ed in ragione dello scopo dell'iniziativa che si intende intraprendere, tenuto conto dei parametri di cui al comma precedente e del raggiungimento degli scopi associativi.
15. Il Vice Presidente di Settore esercita le funzioni delegategli dal Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
16. Nei casi d'urgenza il Presidente o, nei casi di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, adottano i provvedimenti necessari, con l'obbligo di riferirne alla prima riunione del Comitato Tecnico per riceverne ratifica.
17. L'approvazione, da parte dell'Assemblea di Settore, della Relazione Annuale istruita anche in forma meramente verbale, implica comunque la

ratifica e l'approvazione dell'attività effettuata durante il periodo preso in esame, nonché dei provvedimenti adottati dal Presidente o dal Vice presidente ai sensi del comma precedente.

18. Il Presidente di Settore è responsabile dell'operato del proprio Settore nei confronti del Comitato di Presidenza e dell'Associazione tutta.

ART. 13

L'ASSEMBLEA DI SETTORE

COMPETENZE

CONVOCAZIONE, ATTRIBUZIONE VOTI E VALIDITA'

1. L'Assemblea di Settore è l'Organo di indirizzo del Settore rappresentato. Le competenze sono le seguenti:
 - a) approva la Relazione Annuale del Presidente di Settore, che può essere istruita anche in forma verbale. L'approvazione della Relazione Annuale implica comunque la ratifica e l'approvazione dei provvedimenti adottati e delle iniziative assunte durante il periodo preso in esame;
 - b) nomina 15 componenti del Comitato Tecnico;
 - c) impartisce eventuali direttive al Comitato Tecnico;
 - d) delibera sulle altre questioni previste all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea di Settore è convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per i seguenti adempimenti:
 - approvare la Relazione Annuale del Presidente di Settore;
 - deliberare sugli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.
3. Alla convocazione provvede il Presidente di Settore, in sua assenza il Vice Presidente.
4. In caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea di Settore è convocata dal membro più anziano di età del Comitato Tecnico.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione: quest'ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo quella di prima convocazione. L'Assemblea potrà svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del voto.
6. L'avviso deve essere trasmesso a ciascun associato, anche con una idonea comunicazione mediante sistemi informatici, al fine di farlo pervenire agli interessati almeno venti giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.
7. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Presidente di Settore lo ritenga necessario.
8. L'Assemblea di Settore potrà essere convocata e tenersi congiuntamente con quella degli altri Settori, unitamente all'Assemblea generale Ordinaria, seguendo le modalità ritenute più.
9. Le persone indicate più sopra al terzo comma sono tenute a convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da almeno il 20% degli iscritti di Settore o dai 2/3 dei componenti del Comitato Tecnico e sia indicato l'ordine del giorno sul quale l'Assemblea di Settore stessa deve deliberare.
10. Nei casi previsti dai commi precedenti l'avviso di convocazione deve essere trasmesso entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.
11. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione dell'Assemblea di Settore è ridotto da venti giorni a dieci giorni.
12. L'Assemblea, su proposta del Presidente di Settore, nomina, di volta in volta, con la maggioranza numerica degli iscritti presenti in proprio o per delega, il suo Presidente, tre Scrutatori ed un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori degli iscritti al Settore.
13. Il numero dei voti al quale ciascun iscritto ha diritto è determinato in funzione della Categoria contributiva alla quale egli appartiene ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento dell'Associazione.

14. Salvo quanto previsto dal comma successivo, ogni iscritto può intervenire all'Assemblea con un solo esponente.
15. Ogni iscritto può farsi rappresentare in Assemblea di Settore dall'esponente di altro iscritto mediante delega scritta.
16. L'esponente di un iscritto non può rappresentare più di altri cinque iscritti.
17. Il diritto di voto può essere esercitato, in proprio o per delega, soltanto dall'iscritto che abbia versato le quote associative relative all'anno solare precedente a quello dell'assemblea.
18. La verifica dei poteri dei singoli partecipanti all'Assemblea di Settore viene esercitata dal Presidente di Settore, o da un suo delegato, assistito dalla segreteria della Associazione.
19. In prima convocazione l'Assemblea di Settore è validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza numerica degli iscritti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti, in proprio o per delega.
20. Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti degli iscritti presenti in proprio o per delega.
21. Qualora il risultato della votazione sia di parità, la votazione viene ripetuta. Nel caso tale parità venga confermata è approvata la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente dell'Assemblea.
22. Per la votazione si segue il procedimento stabilito dal Presidente dell'Assemblea, salvo che un terzo degli iscritti presenti in proprio o per delega, non proponga un procedimento diverso.
23. Per la nomina dei membri del Comitato Tecnico si procede per votazione segreta. In caso di parità, si segue il procedimento stabilito dal Presidente dell'Assemblea, salvo che un terzo degli iscritti, presenti in proprio o per delega, non proponga un procedimento diverso.

ART. 14

COMITATO TECNICO

1. Il Comitato è l'Organo tecnico ed economico del Settore che esso rappresenta. Determina le direttive dell'azione del proprio Settore nel rispetto dell'indirizzo espresso dall'Assemblea di Settore, nonché dall'Assemblea generale dell'Associazione e dal Comitato di Presidenza, ove ciò è previsto. Esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria del Settore stesso che non siano riservati dal presente Statuto ad altri Organi associativi. Il Comitato Tecnico delibera di propria iniziativa o su richiesta degli iscritti al Settore stesso sulla costituzione di Sezioni merceologiche e di Organismi regionali e ne sovrintende all'attività.
2. Assume le iniziative necessarie per il conseguimento delle finalità di Settore, in conformità alle direttive impartite dagli altri Organi del Settore e dell'Associazione. Formula eventuali regolamenti/documenti contenenti norme di comportamento o “*decaloghi/linee guida*” per gli iscritti al Settore, da sottoporre, per l'approvazione, in via preliminare al Comitato di Presidenza. Istituisce delegazioni o commissioni tecniche consultive aventi il compito di studiare i problemi della categoria e di formulare le relative proposte di soluzione.
3. **Il Comitato Tecnico è così composto:**
 - da un massimo di 15 membri, scelti fra gli iscritti, ed eletti dall'Assemblea di Settore e da un massimo di 5 membri cooptati dallo stesso Comitato Tecnico;
 - dagli eventuali Coordinatori di Sezione;
 - dagli eventuali Coordinatori Regionali o Interregionali.
4. Il Comitato può nominare, scegliendoli fra gli iscritti, alcuni membri aggiunti senza diritto di voto.
5. Per periodi e/o argomenti determinati, il Comitato Tecnico potrà deliberare la presenza di uno o più “*uditori*”, scelti tra gli iscritti e senza diritto di voto.
6. I membri aggiunti e gli uditori non sono componenti del Comitato e conseguentemente non sono da considerarsi nel computo dei presenti per

la validità delle riunioni, né essere portatori di deleghe. La presenza degli eventuali uditori e/o membri aggiunti non può essere delegata ad alcuno.

7. Il Comitato Tecnico elegge, con votazione segreta, il Presidente ed il Vice Presidente del Settore, scegliendoli fra i suoi membri. Il Presidente ed il Vice Presidente di Settore assumono anche la carica, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente del Comitato Tecnico.
8. Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente si procede per votazione segreta. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta. Nel caso di rinnovata parità si segue il procedimento stabilito dalla maggioranza numerica degli iscritti presenti in proprio o per delega.
9. Con le stesse procedure, il Comitato Tecnico può, per gravi motivi, procedere alla revoca del Presidente e del Vice Presidente. La riunione di Comitato Tecnico per la revoca del Presidente o del Vice Presidente deve essere convocata dal Presidente, o dal Vice Presidente o dal membro con la maggiore anzianità di carica, dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei membri eletti o cooptati e la revoca del Presidente o del Vice Presidente deve figurare come unico argomento all'ordine del giorno della seduta.
10. Il Comitato è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vice Presidente, ogni qual volta sia necessario, o ne facciano richiesta almeno dieci dei suoi membri.
11. La convocazione è effettuata mediante avviso da trasmettere con ogni mezzo idoneo, anche di comunicazione attraverso canali informatici, a far pervenire la convocazione stessa a tutti i membri, nonché al Presidente ed al Vice Presidente dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'elenco degli argomenti sui quali il Comitato deve deliberare.
12. In caso di urgenza, il termine di cui sopra è ridotto a tre giorni.
13. Il Comitato è validamente costituito quando sia presente, in proprio, o per delega la maggioranza numerica dei suoi componenti.
14. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Settore, il quale è assistito da un segretario, anche estraneo al Comitato. In caso di assenza o di

indisponibilità del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente ed in mancanza dal membro più anziano di età.

15. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la maggioranza numerica dei presenti in proprio o per delega.
16. Ogni componente non può rappresentare più di altri tre componenti con delega scritta. Ogni componente può farsi rappresentare esclusivamente da un altro componente il Comitato.
17. Con l'eccezione della votazione per la nomina del Presidente e del Vice Presidente, in caso di parità è approvata la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente.
18. In casi specifici, alle riunioni del Comitato possono assistere iscritti non facenti parte del Comitato e/o soggetti non iscritti all'Associazione, previa autorizzazione del Presidente di Settore.
19. I verbali delle riunioni del Comitato Tecnico devono essere trasmessi, oltre che a tutti i suoi membri, anche al Presidente e al Vice Presidente dell'Associazione.
20. I membri del Comitato Tecnico sono solidalmente responsabili con il Presidente ed il Vice Presidente per gli atti e/o omissioni da essi compiuti nell'ambito dei poteri loro conferiti, nonché per gli atti e/o omissioni che abbiano formato oggetto di ratifica.

ART. 15

SEZIONI MERCEOLOGICHE

1. Le Sezioni Merceologiche sono Organismi tecnici consultivi, aventi il compito di studiare la situazione e l'andamento del mercato in funzione dello specifico settore merceologico d'interesse del Settore.
2. Ogni Sezione Merceologica nomina un proprio Coordinatore, il quale entra di diritto a far parte del Comitato Tecnico.
3. Sono membri di diritto della Sezione tutti gli iscritti che operano nel particolare settore merceologico alla stessa relativo.

4. Il Coordinatore ha autonomia gestionale e/o organizzativa ordinaria relativamente alla propria Sezione, da esercitare in rispetto delle direttive del Presidente di Settore e nell'ambito delle finalità associative.
5. Il Presidente di Settore riferisce e risponde al proprio Comitato Tecnico e/o all'Associazione in merito alle attività esercitate dal Coordinatore.

ART. 16

ORGANISMI REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Gli Organismi Regionali o Interregionali hanno lo scopo di estendere la partecipazione alla vita associativa.
2. Il Coordinatore regionale (o Interregionale), eletto dai componenti dell'Organismo stesso, cura il collegamento tra quest'ultimo ed i vertici di Settore assumendo di diritto la carica di membro del Comitato Tecnico ai sensi del terzo comma dell'articolo 14.
3. Sono membri di diritto dell'Organismo tutti gli iscritti che operano nella o nelle Regioni ad esso relative.
4. Il Coordinatore ha autonomia gestionale e/o organizzativa ordinaria relativamente alla propria Sezione, da esercitare in rispetto delle direttive del Presidente di Settore e nell'ambito delle finalità associative.
5. Il Presidente di Settore riferisce e risponde al proprio Comitato Tecnico e/o all'Associazione in merito alle attività esercitate dal Coordinatore.

ART. 17

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale Straordinaria nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione. Fatta salva ogni destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge, in subordine il patrimonio

residuo dovrà essere devoluto ad altra, o altre, Associazione/i avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità.

ART. 18

CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITA' E DURATA

1. Alle cariche sociali possono essere eletti i legali rappresentanti delle Aziende Associate, ovvero altre persone legate alle stesse da un rapporto di dipendenza o immedesimazione organica. La cessazione di tale rapporto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta nell'Associazione e nel Settore di appartenenza. All'Azienda iscritta non spetta alcun tipo o genere di subentro automatico di altro proprio esponente al posto della persona che ha cessato il rapporto con la stessa. Non possono in ogni caso assumere cariche, ovvero, decadono dalla carica ricoperta coloro che abbiano violato le norme statutarie o non siano in regola con il pagamento del contributo associativo.
2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello Confederale.
3. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice Etico Confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 178 del Codice Penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.¹

(1) **Codice Etico confederale**

Art. 4 - Doveri dei dirigenti associativi

1. *“Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.”.*

Codice Penale

4. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
5. Tutti gli Organi elettivi dell'Associazione e dei Settori in cui essa si articola, monocratici o collegiali, durano in carica tre anni, fatta eccezione per il Presidente d'Onore.
6. Il Presidente di **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
7. I Coordinatori di Sezione e di Organismo Regionale (o Interregionale) che entrano a far parte del Comitato Tecnico nel corso del triennio, restano in carica fino alla scadenza del relativo Comitato.
8. In caso di vacanza della carica di Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ne assumerà immediatamente le funzioni fino alla prossima Assemblea generale Ordinaria.
9. In caso di vacanza della carica di Vice presidente dell'Associazione, il Presidente di Settore più anziano per età, ne assume le funzioni fino alla prossima Assemblea.
10. In caso di vacanza della carica di Presidente di Settore, il Comitato Tecnico provvede al più presto alla sua sostituzione: sino a quel momento le funzioni relative alla carica sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 178. Riabilitazione.

“La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.”.

Codice di Procedura Penale

Art. 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

“2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, (2) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.”.

11. Mancando uno o più membri del Comitato Tecnico eletti dall'Assemblea di Settore, si procederà alla loro sostituzione con i primi dei candidati in lista esclusi in occasione delle ultime elezioni.
12. Mancando uno o più membri cooptati dal Comitato Tecnico, quest'ultimo potrà procedere alla loro sostituzione sempre tramite cooptazione.
13. In caso di vacanza della carica di Coordinatore di Sezione o di Organismo Regionale (o Interregionale), si procede immediatamente alla sostituzione.
14. Del Comitato di Presidenza dell'Associazione e del Comitato Tecnico di Settore non può far parte più di un esponente per ogni associato.

ART. 19
CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta nell'Associazione.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia**, a livello nazionale o internazionale.
4. In casi eccezionali, il Comitato di Presidenza può deliberare singole deroghe alle disposizioni i cui al comma 1, con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

ART. 20

RECESSO E DECADENZA

1. L'adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non è stato presentato dall'associato un formale atto di recesso.
2. L'associato ha diritto di recedere dall'Associazione, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata. In tal caso esso perde la qualità di associato.
3. Il recesso libera l'associato da tutti i diritti scaturenti dal rapporto associativo, nonché dall'obbligo della corresponsione del contributo a partire dall'anno successivo, sempre che la volontà di recedere sia stata comunicata all'Associazione entro il 30 settembre dell'anno precedente, ma non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto. Anche successivamente alla cessazione del rapporto associativo, l'associato è altresì tenuto a tutti gli impegni sorti nel periodo di appartenenza.
4. La qualità di associato si perde altresì:
 - per decadenza deliberata dal Comitato di Presidenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi dell'Associazione e di Settore, o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o del Regolamento associativo, del Codice Etico e dei Principi Ispiratori, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, o per comportamenti anche tendenti a ledere l'attività, il prestigio, l'onorabilità dell'Associazione, o comunque ad essa lesiva. Previa specifica delibera del Comitato di presidenza, la decadenza potrà essere comunicata a tutti gli associati in essere;
 - per mancato pagamento dei contributi associativi;
 - per lo scioglimento dell'Associazione deliberato nelle forme previste dal presente Statuto;
 - per fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.

ART. 21

SANZIONI

1. In caso di violazione statutaria, o del suo Regolamento, del Codice Etico confederale o interno e dei Principi ispiratori, di contrasti con gli indirizzi dettati dagli Organi dell'Associazione e di Settore, o di condotta riconosciuta contraria agli scopi, all'attività o allo spirito, o al prestigio dell'Associazione, o comunque ad essa lesiva, il Comitato di Presidenza può applicare le seguenti sanzioni, in relazione alla gravità della violazione:
 - a) deplorazione scritta;
 - b) sospensione;
 - c) espulsione.
2. La sanzione di cui la punto 2. Impedisce automaticamente la partecipazione all'attività degli Organi e l'esercizio dei diritti e delle prerogative sociali. Previa specifica delibera del Comitato di Presidenza, le sanzioni comminate potranno essere comunicate a tutti gli associati in essere.

ART. 22

UFFICI E SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli uffici ed i servizi dell'Associazione dipendono dal Direttore dell'Associazione, il quale li dirige e controlla, uniformandosi alle direttive degli Organi dell'Associazione.
2. Il Comitato di Presidenza può istituire servizi speciali, che rivestono particolare interesse per gli associati o taluni Settori in cui essa si articola, determinando l'entità del contributo a carico di coloro che li utilizzano.
3. Il Direttore è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi e ne risponde nei confronti del Presidente dell'Associazione.
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro

autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società commerciali e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso. Ciò premesso, al di fuori dell'ambito confederale, è altresì, fatta salva qualsiasi partecipazione a livello istituzionale o tecnico/istituzionale, purchè l'incarico o il coinvolgimento non sia o non abbia carattere di natura politica.

5. In casi eccezionali, il Comitato di Presidenza può comunque deliberare singole deroghe alle disposizioni del comma precedente con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

ART. 23

PATRIMONIO SOCIALE E ENTRATE ASSOCIATIVE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione stessa.
2. I proventi dell'Associazione sono e/o possono essere costituiti:
 - a) dalle quote contributive di ammissione, nonché e dalle quote annuali inerenti al rinnovo dell'iscrizione all'Associazione;
 - b) dai contributi volontari dei soci;
 - c) dai contributi supplementari relativi ai servizi previsti dal secondo comma dell'articolo 22;
 - d) da proventi o entrate varie, anche derivanti da attività commerciali, ivi compresa l'attività di consulenza prestata a soggetti terzi con carattere di occasionalità nei confronti di ciascuno di essi, previa richiesta specifica da parte di questi ultimi;

- e) dalle quote eventualmente stabilite nell'ambito dei Settori in cui si articola l'Associazione a carico dei rispettivi associati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 3;
- f) dai contributi confederali di vario genere, elargiti ai sensi dello Statuto confederale stesso;
- g) da erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro, sia in natura;
- h) da ogni bene lasciato in eredità o legato;
- i) da ogni provento derivante dall'esercizio delle attività oggetto del presente Statuto, nonché ad esso connesse, complementari, o accessorie;
- j) da ogni provento derivante da frutti civili inerenti i beni finanziari, o patrimoniali dell'Associazione;
- k) da eventuali attività di raccolta fondi.

ART. 24

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Come previsto dall'articolo 5, comma 3, il Bilancio dell'esercizio precedente, Nota Integrativa inclusa, accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori e, in aggiunta, dalla dichiarazione sottoscritta del Direttore attestante la conformità del Bilancio stesso alle scritture contabili, sono trasmessi entro il 30 giugno a "Confcommercio Imprese per l'Italia".
3. Come stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera c), secondo trattino, entro il 30 novembre di ogni anno, una volta approvato dal Comitato di Presidenza, il Bilancio Preventivo dell'anno successivo è inoltrato a "Confcommercio Imprese per l'Italia".
4. **ASSOFERMET-Confcommercio Imprese per l'Italia** si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella

delle sue eventuali articolazioni ed emanazioni organizzative direttamente o indirettamente controllate.

ART. 25

RESPONSABILITA' DELL' ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione assume a suo carico i debiti e gli oneri gravanti sul Presidente, sul Vice Presidente, sui componenti degli Organi collegiali di cui all'articolo 4 del presente Statuto e sul personale dipendente per sanzioni irrogate per violazioni commesse senza dolo o colpa grave e senza che ne sia derivato alcun vantaggio personale, nello svolgimento delle loro mansioni, nell'ambito dei poteri loro spettanti.
2. Sono a carico dell'Associazione tutte le spese inerenti l'attività di difesa, amministrativa e giurisdizionale, dell'Associazione stessa e dell'autore della violazione.
3. Relativamente alle violazioni di cui sopra l'Associazione rinuncia ad ogni azione di regresso.

Milano, 20 Maggio 2021